

**CONTRATTO DI FORNITURA DEI SERVIZI DI FOGNATURA E DEPURAZIONE DELLE  
ACQUE REFLUE INDUSTRIALI**

Il presente contratto disciplina la fornitura dei servizi di fognatura e depurazione da parte della Società Metropolitana Acque Torino S.p.A. (SMA Torino S.p.A.) relativamente alle acque reflue industriali originate dalla centrale termoelettrica **ACEA ELECTRABEL PRODUZIONE S.p.A. sita in Str. Provinciale 226 Km 3.200 – 10040 LEINI (TO).**

Il Legale Rappresentante pro-tempore della Ditta **ACEA ELECTRABEL PRODUZIONE S.p.A.** (nel seguito denominato Utente), con la sottoscrizione del presente atto si impegna ad attenersi scrupolosamente a quanto contenuto nel presente contratto.

**Art. 1 Denuncia annuale delle acque**

Entro il 31 marzo di ogni anno l'Utente dovrà presentare alla SMA Torino S.p.A. la denuncia della quantità e qualità delle acque scaricate nella fognatura nell'anno precedente.

Nella denuncia dovranno essere riportate le seguenti informazioni:

- a) quantitativo di acqua prelevato nell'anno solare precedente;
- b) quantitativo di acqua scaricato.

La SMA Torino S.p.A. si riserva di inviare annualmente agli Utenti un apposito modello per la presentazione della denuncia stessa.

**Art. 2 Criteri per la determinazione del volume di acqua prelevata**

Al fine della denuncia di cui al precedente articolo 1, il volume di acqua prelevato è determinato in base ai seguenti criteri:

- a) Nel caso di approvvigionamento da acquedotto il prelievo equivale alla quantità di acqua fatturata nell'anno.
- b) Nel caso in cui l'Utente si approvvigioni in tutto o in parte di acqua da fonti diverse da acquedotto, il volume è quantificato con idonei ed inamovibili strumenti di misura con totalizzatore, che l'Utente dovrà installare e mantenere in perfetto stato d'uso. Il sistema di approvvigionamento deve essere munito di tutti gli accorgimenti atti ad escludere il prelievo fuori dei misuratori.
- c) Nel caso di prelievo da corpi d'acqua superficiali di qualsiasi natura, la quantità è determinata in funzione del relativo contratto di concessione con riferimento alla portata media prelevabile.

Qualora non risulti installato idoneo strumento di misura, ovvero se tale strumento non è mantenuto in efficienza, il volume di acqua prelevato sarà accertato presuntivamente fino al massimo della potenzialità di prelievo.

In caso di sostituzione o rimozione del misuratore, deve essere dato preavviso a SMA Torino S.p.A., al fine di consentire la verifica del volume rilevato all'atto della rimozione.

**Art. 3 Criteri per la determinazione della qualità e quantità delle acque reflue scaricate ai fini del calcolo della tariffa**

La tariffa della fognatura è applicata in ragione della quantità e la tariffa della depurazione è applicata in ragione della quantità e della qualità delle acque scaricate.

**a) Quantità**

Il volume delle acque reflue riversate in fognatura deve essere misurato nel punto terminale dell'allacciamento alla fognatura pubblica. L'Utente è obbligato a mantenere in funzione a sua cura ed onere lo strumento di misura installato.

Segue lettera del 24 MAG. 2007 Prot. n. 28810

pag. n. 2

Se il misuratore non funziona, tutte le acque comunque approvvigionate si intendono scaricate come previsto al punto 8 dell'allegato D della delibera del Consiglio Regionale del Piemonte del 24/5/79, n°469 – CR 3826 "Determinazione delle tariffe relative ai servizi di raccolta, allontanamento, depurazione e scarico delle acque.

Dal volume complessivo di scarico annuo espresso in metri cubi si ricava, in base alla tabella 1, allegato B, della delibera del Consiglio Regionale del Piemonte del 24/5/79, n°469 – CR 3826 "Determinazione delle tariffe relative ai servizi di raccolta, allontanamento, depurazione e scarico delle acque", il numero di classe dell'insediamento. Il numero di classe dell'insediamento e lo stesso volume complessivo di scarico annuo espresso in metri cubi sono i riferimenti per il calcolo del corrispettivo del servizio di fognatura e del servizio di depurazione.

**b) Qualità**

In sede di applicazione della tariffa la qualità delle acque reflue sarà ritenuta corrispondente al limite di accettabilità stabilito dall'art. 3 del provvedimento di benessere allo scarico.

Di conseguenza, e salvo quanto segue, il calcolo del corrispettivo sarà determinato sempre in relazione a tale limite.

**Art. 4 Calcolo del corrispettivo. Termini e modalità di pagamento**

Sulla base della normativa vigente, della denuncia presentata, nonché dei criteri riportati nell'autorizzazione e nelle presenti condizioni ed in ragione di monitoraggi, controlli e verifiche eseguiti sarà accertato il volume e la qualità delle acque scaricate nell'anno. Tali dati saranno utilizzati per il calcolo del corrispettivo del servizio di fognatura e depurazione applicando al volume delle acque scaricate ed al numero di classe dell'insediamento i coefficienti definiti dall'Autorità d'Ambito in ragione della qualità e quantità delle acque scaricate.

Il corrispettivo sarà fatturato all'Utente al netto degli eventuali acconti già pagati con la bolletta di fornitura dell'acqua emessa dal gestore dell'acquedotto pubblico. Al fine della determinazione o dell'accertamento del predetto acconto, l'Utente è perciò tenuto ad esibire a richiesta della SMA Torino S.p.A. le anzidette bollette dell'acquedotto.

L'Utente dovrà pagare l'importo addebitato a saldo dell'annualità entro trenta giorni dal ricevimento della fattura, secondo le norme riportate sulla stessa fattura.

In caso di ritardato pagamento ai sensi ed agli effetti dell'art. 14 del Regolamento del servizio idrico integrato, l'Utente moroso dovrà corrispondere un indennizzo commisurato all'importo della bolletta in ragione del:

- 3% per i pagamenti effettuati entro il 30° giorno dalla scadenza indicata sulla bolletta;
- 5% per i pagamenti effettuati tra il 31° giorno e il 60° giorno;
- 7% per i pagamenti effettuati dopo il 60° giorno.

Su tutte le somme a debito dopo un ritardo di pagamento superiore all'anno, in aggiunta all'indennizzo di cui sopra, saranno dovuti gli interessi legali.

Qualora l'Utente non ottemperi a quanto previsto al precedente art. 1, ovvero presenti in ritardo la denuncia annuale della quantità e qualità delle acque scaricate, SMA Torino S.p.A. procederà d'ufficio sulla base dei volumi scaricati in via presuntiva, alla determinazione del corrispettivo previsto secondo i criteri precedentemente illustrati.

**Art. 5 Contestazioni sulla quantità e qualità delle acque scaricate.**

a) *Sulla quantità delle acque scaricate.*

Qualora nel corso dei controlli la SMA Torino S.p.A. rilevasse che il sistema di approvvigionamento o di scarico non è idoneo a determinare l'esatta quantità delle acque prelevate o scaricate per qualsivoglia motivo inerente il sistema stesso o ai misuratori, tale inidoneità sarà contestata al Gestore con apposito verbale motivato redatto dal personale preposto all'attività di controllo con diffida a adeguare il sistema e/o i misuratori.

Qualora scaduto il termine assegnato per l'adeguamento, un successivo controllo evidenziasse il persistere di detta inidoneità concernente la determinazione della quantità delle acque scaricate la SMA Torino S.p.A. avviserà l'Utente della determinazione del volume di scarico anche attraverso la valutazione della potenzialità dell'approvvigionamento idrico ed emetterà nota di rettifica, se la denuncia annuale riporta quantitativi difforni dalle prescrizioni di cui al presente contratto.

b) *Sulla qualità delle acque scaricate.*

Qualora, nel corso dei controlli, si rilevasse uno scarico di acque con il superamento dei limiti stabiliti nell'autorizzazione o in precedenti denunce di variazione di qualità dello scarico, la SMA Torino S.p.A. contesterà tale superamento all'Utente.

In tal caso la SMA Torino S.p.A. emetterà nota di rettifica per l'applicazione della tariffa più elevata allo scarico dell'anno dell'accertamento e, se non sopraggiungono nuovi elementi, allo scarico degli anni successivi. La nota di rettifica ha effetto retroattivo per l'anno dell'accertamento ma non oltre data di eventuale controllo senza rilievi eseguito prima dell'accertamento stesso.

**Art. 6 Tariffa per lo scarico delle acque di prima pioggia**

È fatto obbligo all'Utente corrispondere a SMA Torino S.p.A., la tariffa stabilita dall'ATO 3 ai sensi dell'art. 12 del Regolamento Regione n. 1/R del 20/02/2006 e successive modificazioni, per lo scarico in rete fognaria delle acque di prima pioggia.

Qualora le acque di prima pioggia vengano invece immesse in rete fognaria congiuntamente alle acque reflue industriali, fermo restando il metodo di valutazione del volume soggetto, l'Utente è obbligato a corrispondere a SMA Torino S.p.A. la tariffa nei termini stabiliti ai precedenti artt. 3, 4 e 5.

**Art. 7 Accertamenti**

SMA Torino S.p.A. si riserva di emettere nota di rettifica delle quantità di acque dichiarate nella denuncia annuale:

- a) in assenza dello strumento di misura di cui all'articolo 3, lettera a), qualora la denuncia annuale relativa alle quantità di acque scaricate esprimesse una quantità inferiore alla quantità di acqua prelevata risultante dalla denuncia stessa o inferiore alla quantità riscontrata nel corso dei controlli;
- b) in presenza dello strumento di misura di cui all'articolo 3, lettera a), qualora la denuncia annuale relativa alle quantità di acque scaricate esprimesse una quantità inferiore a quanto risultante dal misuratore.

Firma e timbro per accettazione  
Legale Rappresentante della Ditta

AEP S.P.A.  
PROJECT MANAGER  
(GIULIO RAGANELLI)



Il Direttore Generale  
Ing. Pietro OLIVIER

